



Comune di Perugia

Il Segretario Generale

A TUTTI I DIRIGENTI

p.c. Al Sindaco

Oggetto: Segnalazioni in materia di whistleblowing- atto organizzativo interno

Il SEGRETARIO GENERALE e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Richiamata la Legge n. 179/2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che ha introdotto modifiche all’articolo 54 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 secondo cui: *”il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.”*.

Richiamata la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 469 del 09 giugno 2021 avente riguardo a: *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”*;

Dato atto che:

- in base alla suddetta normativa, le Linee guida dell’Autorità precisano che l’unico soggetto che, all’interno dell’amministrazione può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del segnalante è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC);
- spetta pertanto al RPC la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel comma 1 dell’art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste;

Tenuto conto che il vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, nel prevedere apposite misure per la tutela del whistleblower, demanda al RPC l’adozione di ulteriori indicazioni e misure organizzative;

Ritenuta necessaria la costituzione di un gruppo di lavoro a supporto del RPC per l’espletamento delle attività di analisi delle segnalazioni, nonché, individuare la procedura di trattazione delle segnalazioni pervenute, in recepimento delle suddette Linee Guida nei diversi profili coinvolti e in attuazione e ad integrazione di quanto già previsto nel Piano Anticorruzione 2022;

DISPONE

- di costituire in funzione di collaborazione e assistenza alle proprie attività in materia di whistleblowing, un gruppo di lavoro composto dal dirigente della S.O. Vicesegretario, Laura Cesarini, dalla dipendente Simona Binella, Funzionario dell’U.O. Risorse umane e, per gli aspetti informatici relativi alla piattaforma, dal dipendente Michele Giovagnoni, Funzionario dell’Area



Comune di Perugia

Il Segretario Generale

Governo del territorio e smart city; i predetti dipendenti, nell'espletamento dell'attività di collaborazione e supporto, sono autorizzati a svolgere attività istruttoria ed ogni altro trattamento dei dati personali, correlati alle segnalazioni pervenute;

- i componenti del gruppo di lavoro, cui è affidata l'attività di collaborazione nella ricezione delle segnalazioni dovranno astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità/conflitti di interesse. Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione possano in qualche modo riferirsi ad attività da loro compiute, vista la non conoscenza dell'identità del segnalante, devono immediatamente segnalare la situazione di potenziale conflitto al Responsabile Anticorruzione;

- i componenti del gruppo di lavoro sono tenuti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPC: pertanto adottano ogni cautela per mantenere riservato il contenuto della segnalazione;

- di dare atto che il custode delle identità, ovvero il soggetto individuato nell'Ente che può accedere all'identità del segnalante è il Responsabile della Prevenzione della corruzione; nel caso in cui il RPC si trovi in posizione di conflitto di interessi, segnala immediatamente la situazione al Sindaco per l'individuazione di altro Dirigente cui assegnare l'attività istruttoria;

- di determinare le seguenti modalità procedurali per la trattazione delle segnalazioni:

1. il segnalante

La tutela del segnalante di cui all'art.54-bis del d.lgs. n.165/2001 è riconosciuta a:

- i dipendenti del Comune di Perugia che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite o altre irregolarità e che presentano la segnalazione secondo le modalità indicate nel presente atto organizzativo. Il personale in posizione di comando, distacco o altre situazioni analoghe dovrà presentare la segnalazione al RPC della amministrazione alla quale si riferiscono;

- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore del Comune di Perugia che siano venuti a conoscenza di condotte illecite o altre irregolarità relativi al Comune.

Il segnalante deve presentare la segnalazione secondo le modalità indicate nel presente documento e nel PTPCT 2022-2024, utilizzando esclusivamente la piattaforma WhistleblowingPA.

Le segnalazioni eventualmente pervenute senza l'utilizzo della piattaforma informatica a ciò dedicata o pervenute in forma anonima non potranno essere istruite ai fini dell'applicazione delle tutele del whistleblower (poiché il RPC non sarebbe in grado di verificare che la segnalazione provenga effettivamente da un dipendente pubblico o soggetto ad esso equiparato).

2. la segnalazione

Oggetto della segnalazione possono essere reati o irregolarità, da intendersi come: i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale, i comportamenti impropri, gli illeciti civili, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività del Comune di Perugia.

La segnalazione deve essere presentata in ragione del proprio rapporto di lavoro, cioè in virtù dell'ufficio rivestito; deve riguardare situazioni conosciute in occasione, oppure a causa, dello svolgimento delle mansioni lavorative, anche se dette situazioni sono apprese in modo casuale. È sufficiente che il segnalante sia ragionevolmente convinto della veridicità di quanto segnala.

La segnalazione deve essere presentata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e non nell'interesse esclusivo personale del segnalante.

Il segnalante dovrà dichiarare:

- quanto ha appreso in ragione dell'ufficio rivestito;
- le notizie acquisite anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- le informazioni di cui sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito, ovvero reato contro la PA, compreso il solo tentativo.



Comune di Perugia

Il Segretario Generale

La segnalazione deve pertanto essere circostanziata e devono risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

Nella segnalazione si raccomanda di allegare quei documenti che possono fornire elementi di fondatezza alla segnalazione stessa.

Sono escluse le segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le notizie prive di fondamento e le cosiddette “voci di corridoio”.

Sono escluse le segnalazioni anonime per i motivi già esposti, pertanto dette segnalazioni non saranno prese in considerazione nel processo di analisi e valutazione delle segnalazioni di whistleblowing ex art. 54 bis.

La segnalazione, e la documentazione ad essa allegata, è sottratta all’accesso procedimentale ex L. 241/90 nonché all’accesso civico generalizzato.

Qualora la segnalazione sia rivolta al dirigente con altre modalità, il dirigente avrà cura di avvisare l’interessato che la segnalazione, al fine di ricevere il regime di tutela, deve essere inoltrata al RPC attraverso la piattaforma WhistleblowingPA. Presentare la segnalazione a soggetti diversi da quelli previsti nell’art. 54 bis comporta infatti per il segnalante la perdita del regime di tutela di riservatezza e di difesa verso eventuali ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione.

Nel caso in cui i fatti segnalati coinvolgano società partecipate, il segnalante dovrà inviare la segnalazione anche ai soggetti che rivestono l’incarico di RPC nelle rispettive Società affinché gli stessi procedano con gli adempimenti di loro competenza, ferma restando la tutela dell’identità del segnalante. Se il segnalante non provvede, il RPC può procedere d’ufficio.

3. La procedura e i tempi di gestione delle segnalazioni

Per effettuare una segnalazione occorre accedere al link indicato nella pagina web del sito dell’Ente di “Amministrazione trasparente”, – “Altri contenuti”: <https://comuneperugia.whistleblowing.it>

Cliccando il pulsante “Invia una segnalazione” si accede al modulo della segnalazione. Occorre compilare il questionario in tutte le sue parti.

Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre (ricevuta) che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. In assenza di tale codice è inibita la possibilità per il segnalante di ricevere le suddette informazioni. Detto codice, se smarrito, non è recuperabile.

Ricevuta la segnalazione, il RPC ne verifica l’ammissibilità. L’esame preliminare della segnalazione deve concludersi in 20 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

L’esame di ammissibilità è una valutazione preliminare della segnalazione intesa a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele di cui all’art. 54 bis. Il RPC in questa fase preliminare può chiedere al segnalante elementi integrativi, ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata.

In caso di manifesta infondatezza il RPC procede alla archiviazione con adeguata motivazione, In caso di segnalazione anonima parimenti il RPC procederà all’archiviazione.

Nel caso in cui si ravvisino elementi di fondatezza, il RPC avvia l’istruttoria. Il termine per la definizione dell’istruttoria è di 60 giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione. In casi eccezionali e di elevata complessità tale termine potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori 60 giorni, informando a tal fine il segnalante. Nel corso dell’istruttoria il RPC dovrà tenere traccia dell’attività svolta e, ove possibile, dovrà informare il segnalante tramite piattaforma sullo stato di avanzamento dell’istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi



Comune di Perugia

Il Segretario Generale

decisionali. Il RPC è tenuto a dare comunicazione, sempre tramite la piattaforma, al whistleblower degli esiti istruttori.

In tutti i casi in cui il RPC si rivolge a soggetti terzi (interni o esterni), lo stesso deve adottare apposite cautele al fine di tutelare la riservatezza dei dati identificativi del segnalante, come per esempio evidenziando che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, e non potrà trasmettere la segnalazione, ma estratti della stessa accuratamente resi anonimi e dai quali non si possa risalire l'identità del segnalante.

La tutela della riservatezza dei dati del segnalante è garantita anche in caso di procedimento disciplinare del segnalato, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione così come prevede l'art. 54 bis comma 3. Nel caso in cui la contestazione disciplinare è fondata (in tutto o in parte) sulla segnalazione del whistleblower e la conoscenza della sua identità è indispensabile per la difesa dell'incolpato, il RPC deve necessariamente chiedere il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità e solo in questo caso la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare così come previsto dall'art. 54 bis comma 3.

Il RPC è tenuto a informare, per effetto della tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis, il segnalante che la segnalazione sarà oggetto di comunicazione all'autorità giudiziaria. Se l'autorità giudiziaria richiede l'identità del segnalante, il RPC è tenuto a fornirla, previa notifica al segnalante medesimo.

A conclusione del proprio lavoro di esame della segnalazione, il RPC potrà:

- archiviare la segnalazione;
- revisionare procedure o processi interni;
- trasmettere gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- trasmettere la notizia all'Ispettorato della Funzione Pubblica;
- trasmettere gli atti alla Procura della repubblica e/o alla Procura della Corte dei Conti.

4. Modalità e termini di conservazione dei dati

Il RPC è il soggetto legittimato per legge a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne l'identità. La ricezione e la gestione delle segnalazioni costituisce specifica attività di trattamento dei dati personali. Il registro per le attività di trattamento del Comune di Perugia dovrà essere aggiornato in tal senso.

I dati e i documenti oggetto di segnalazione sono conservati a norma di legge.

I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il termine di conservazione delle segnalazioni è pari all'arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Nel caso sia instaurato un giudizio tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

- che il presente atto venga pubblicato nella intranet comunale e sul sito istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente".

Francesca Vichi